

del Comitato misto CE-Svizzera del 15 dicembre 2005 che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (2006/81/CE)

Adottata il 15 dicembre 2005

Entrata in vigore il 15 dicembre 2005

(Stato 15 dicembre 2005)

Testo originale

Il Comitato misto,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera (di seguito «l'accordo»), firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972¹, in particolare il protocollo n. 3², articolo 38,

considerando quanto segue:

(1) Il protocollo n. 3 dell'accordo prevede il cumulo dell'origine tra la Comunità e la Svizzera (compreso il Liechtenstein), la Bulgaria, l'Islanda, la Norvegia, la Romania e la Turchia.

(2) È opportuno ampliare il sistema del cumulo per consentire l'uso di materiali originari della Comunità, della Bulgaria, della Romania, dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera (compreso il Liechtenstein), delle Isole Færøer, della Turchia o di qualsiasi altro paese del partenariato euromediterraneo, basato sulla dichiarazione di Barcellona adottata in occasione della conferenza euromediterranea del 27 e 28 novembre 1995³, al fine di sviluppare il commercio e di promuovere l'integrazione regionale.

(3) Per garantire che il sistema di cumulo ampliato venga applicato solo tra i paesi che soddisfano i necessari requisiti ed evitare l'elusione dei dazi doganali, occorre adottare nuove disposizioni sulla certificazione dell'origine.

(4) Alle merci in transito o in deposito il giorno dell'entrata in vigore della presente decisione devono applicarsi disposizioni transitorie che permettano loro di beneficiare del sistema di cumulo ampliato.

(5) I motivi che hanno giustificato l'esclusione dal sistema del cumulo diagonale dei prodotti agricoli originari della Turchia non sussistono più.

(6) La dichiarazione comune riguardante il riesame dei cambiamenti delle norme di origine a seguito di modifiche del sistema armonizzato può essere applicata solo fino al 31 dicembre 2004, per cui non occorre mantenerla nel protocollo n. 3 dopo questa data.

RU 2013 2831

¹ RS 0.632.401

² RS 0.632.401.3

³ Algeria, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Siria, Tunisia.

(7) Sono necessarie alcune modifiche tecniche per correggere le anomalie presenti nelle diverse versioni linguistiche del testo e le discordanze fra di esse.

(8) Per garantire il buon funzionamento dell'accordo e agevolare al tempo stesso il lavoro degli utenti e delle amministrazioni doganali, è quindi opportuno inserire in un nuovo testo del protocollo n. 3 tutte le disposizioni in questione,

decide:

Art. 1

Il protocollo n. 3 dell'accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo allegato, con le dichiarazioni comuni pertinenti.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2005.

Per il Comitato misto:

Il presidente, Richard Wright

Allegato

**Protocollo n. 3
relativo alla definizione della nozione di «prodotti
originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa**

...⁴

⁴ La mod. può essere consultata alla RU **2013** 2831.

